



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Agrigento



**REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI
AGGIORNAMENTO
ED ABROGNAZIONE DISPOSIZIONI
PRECEDENTI (DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
23/04/2003 E N.15 DEL. 29/05/2004)**

**REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI AGGIORNAMENTO
ED ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
23/04/2003 E N.15 DEL. 29/05/2004)**

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI

**Art. 1
(Definizione del Servizio)**

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone nell'ambito di cui all'art. 5.

**Art. 2
(Disciplina del servizio)**

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

**Art. 3
(Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione)**

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
 - essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443;
 - associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge,
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui al punto a) comma 2 dell' art.1 L.21/ 92

**Art. 4
(Condizioni d'esercizio)**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a. il cumulo di più licenze per servizio taxi;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.92 n. 21 e del presente regolamento.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre comunicate all'Amministrazione comunale.

**Art. 5
(Operatività del servizio)**

1. Il servizio taxi opera all' interno dell'area comunale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale ed è consentito solo ai taxi del Comune di Pantelleria in servizio di turno ordinario ed alle autovetture con autorizzazione di autonoleggio con conducente in servizio di piazza.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. La prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale di Pantelleria

Art. 6
(Luoghi di stazionamento)

Le autovetture adibite al servizio TAXI sono autorizzate a stazionare nelle aree pubbliche.

LE LOCALITÀ' DI STAZIONAMENTO SONO:

Aeroporto
Porto di Lampedusa
Piazza Commendatore Brignone
Zona Guitgia

Art. 7
(Organizzazione e gestione del servizio)

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutta l'isola.
2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, l'Amministrazione comunale, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:
 - a. il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria nei diversi mesi dell'anno;
 - b. i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
 - c. le aree di stazionamento.

Art. 8
(Modalità per il rilascio delle licenze)

1. La licenza per il servizio di taxi è rilasciata dall' Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso. Le licenze per il servizio di taxi possono essere rilasciate esclusivamente a persona fisica.
2. Il titolo di esercizio può essere rilasciato ai cittadini italiani o dell'unione europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industrie Artigianato ed Agricoltura ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale 06-04-1996 n° 29-
 - proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;
 - possesso del titolo di studio, e precisamente: Licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dal 1° gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951;
 - essere residenti nel Comune di Pantelleria o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell'Unione Europea;
 - non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione;
 - non avere riportato alcuna condanna e delitti di mafia o per reati commessi in

- associazione a delinquere;
- non risultare sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato dichiarato fallito;
- non avere trasferito alcuna licenza e/o autorizzazione nei cinque anni precedenti, anche in altri Comuni;
- non essere titolari di altra licenza di taxi, anche in altri Comuni;
- non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n° 575/65 e successive modifiche (antimafia);
- non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza e/o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;
- certificato, rilasciato dalla.U.S.L. attestante l'idoneità alla mansione specifica;
- non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.

Art. 9 (Contenuti del bando e ammissione al concorso)

Il bando di concorso per il rilascio delle licenze per il servizio di taxi deve essere pubblicato per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune, unitamente ad altri sistemi di pubblicizzazioni decisi dall'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del competente settore comunale determina il contenuto del bando, uniformandosi al presente Regolamento e alla normativa in materia operante. Lo stesso deve, comunque, indicare:

- il numero delle licenze per il servizio di taxi da assegnare;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- indicazione del termine entro cui deve essere presentata la domanda di partecipazione al concorso;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- i documenti da produrre;
- criteri di preferenza;
- indicazione del termine entro cui deve essere convocata la Commissione di Concorso di cui all'art. 7 del presente Regolamento per la valutazione delle domande presentate.
- Indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;

Le domande presentate, incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel bando di concorso, comportano l'automatica esclusione dallo stesso.

Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di effettivo servizio prestato.

Al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso viene attribuita una valutazione massima di punti 20 (venti) sulla scorta del giudizio ottenuto, e precisamente:

- Giudizio di Sufficiente - punti 0
- Giudizio di Discreto - punti 5
- Giudizio di Buono - punti 10
- Giudizio di Distinto - punti 15
- Giudizio di Ottimo - punti 20

Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio

secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Media	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Punteggi 0	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5

Media	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	AZ
Punteggi 0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
Media	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	/
Punteggi 0	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	/

Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente:

- Licenza di Scuola Media Inferiore -punti 2
- Diploma di Scuola Media di secondo grado -punti 4
- Diploma di Laurea triennale -punti 6
- Diploma di Laurea quinquennale -punti 8

Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea sarà valutato con un punteggio aggiuntivo di punti 4, per ciascun titolo.

Come titolo professionale viene riconosciuto quello di "guida turistica", certificato da formale patentino, al quale vengono attribuiti punti 4 (quattro).

Il punteggio attribuito al servizio prestato, unitamente all'anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti, fino ad un massimo complessivo di punti 36(trentasei), è il seguente:

- nella qualità di sostituto alla guida con riferimento al servizio di taxi - punti 1 (uno) per ogni mese di attività effettivamente svolta;
- nella qualità di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi e noleggio con conducente - punti 1 (uno) per ogni mese di attività effettivamente svolta.
- come epoca di iscrizione a ruolo all' Albo dei conducenti viene attribuito un punteggio di 0,1 per ogni mese.

Non viene preso in considerazione, in entrambi i casi, il servizio prestato per un periodo inferiore al mese.

Art. 10 (Commissione di Concorso)

La Giunta Municipale nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle licenze per il servizio di taxi.

La Commissione è così composta:

- * Dirigente del competente settore comunale o suo delegato che la presiede;
- * Responsabile dell'Ufficio comunale competente (con funzioni di Segretario);
- * Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- * Funzionario del Settore Tecnico o suo delegato;

La Commissione di Concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione di Concorso dura in carica tre anni, ed è convocata dal Presidente.

Art. 11 (Presentazione delle Domande)

Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della licenza per il servizio di taxi, redatte in carta legale ed indirizzate al Settore Attività Produttive, possono essere presentate direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Lampedusa e Linosa, spedite a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Nella domanda devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in originale o copia:

- Certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
- Certificato medico rilasciato dall' A.S.P. attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, attestante:
 - l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli in base alla normativa e al Codice della Strada in materia operanti;
 - di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-06-1931 n° 773;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. 31-03- 1998 n° 114;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31-05-1965 n° 575 (antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 8 del presente Regolamento, con esclusione della lettera B) dello stesso art. 8;
 - i titoli di studio, l'epoca di iscrizione all' Albo dei conducenti ed il servizio prestatato, in conformità a quanto enunciato all' art. 9 del presente Regolamento;
- Dichiarazione di impegno in ordine alla proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;

ART. 12 (Attività della Commissione di Concorso)

La Commissione di Concorso, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, valutata la regolarità delle domande di ammissione, attribuisce ai candidati il punteggio in base ai titoli di studio, professionali e di servizio indicati nella domanda e previsti all' art. 9 del presente Regolamento.

Si dà atto che a parità di punteggio costituisce titolo di precedenza il carico familiare e, in caso di ulteriore parità, la maggiore età del candidato.

Del che, la Commissione redige la graduatoria che dovrà essere approvata con Determinazione Dirigenziale ed affissa all' Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni.

La graduatoria, formalmente approvata, resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.

Nel corso del triennio i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

ART. 13
(Rilascio della licenza ed inizio attività)

Il Dirigente del competente Settore comunale, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di Concorso, regolarmente approvata con propria Determinazione, provvede a darne formale comunicazione agli interessati, assegnando agli stessi un termine di gg. 30 (trenta) per la presentazione della documentazione comprovante il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dall' art. 8 del presente Regolamento, necessaria per il rilascio della prescritta Licenza.

Il su citato termine di 30 gg. può essere prorogato da parte del Dirigente del competente Settore comunale per un ulteriore periodo di 30 gg., su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi.

In caso di mancata produzione della documentazione nei termini sopra citati, la procedura per il rilascio della licenza viene dichiarata estinta. Le licenze rilasciate sono sottoposte a vidimazione annuale, previa comunicazione del titolare, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, attestante la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla normativa in materia operante e la volontà di volere proseguire l'attività.

Art. 14
(Validità della licenza)

a. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.

b. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'alt. 11 comma 1 lettere a), b) e c).

c. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.

d. Su richiesta dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale, l'Amministrazione comunale può disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio.

e. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del codice della strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

f. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'alt. 36.

Art. 15
(Numero delle licenze)

Ai sensi di quanto previsto dall'alt. 5, comma 1, lettera a) della legge 15.01.1992 n° 21 i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull' esercizio del trasporto pubblico non di linea, stabiliscono il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio.

Per quanto sopra, sulla scorta delle strutture presenti sul territorio quali scuole, musei, ospedale, uffici pubblici, porto, aeroporto, ai beni archeologici e monumentali di grande spessore, alla vastità del territorio, alla densità di popolazione residente e alla consistenza dei gruppi di utenza che con maggiore frequenza utilizzano il servizio pubblico di trasporto non di linea, richiamata la deliberazione di G.M.

n. 15 del 29/05/2004, si stabilisce che per il servizio taxi possono essere rilasciate n. 6 autorizzazioni con le modalità di cui al presente regolamento comunale.

Art. 16 (Inizio del Servizio)

Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, deve iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo, ovvero dalla data di trasferimento del titolo di esercizio o dalla data di accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni ove il titolare della Licenza dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di effettivo inizio dell'attività.

ART. 17 (Trasferimento del titolo d'esercizio)

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi può essere trasferita, per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi e nei modi previsti dall'art.9 della legge 15-01-92 n° 21.

In particolare, il subingresso per atto tra vivi è consentito su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'alt. 8 del presente regolamento, e quando il titolare della licenza si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di Licenza da almeno 5 (cinque) anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, dietro autorizzazione del Dirigente del Settore competente, ad altre persone designate dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del dante causa, purché iscritti nel ruolo di cui all' art. 6 della Legge n° 21/92 ed in possesso dei requisiti in materia operanti.

Al titolare che ha trasferito la licenza non possono essere attribuite altre licenze, a qualunque titolo, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale attinente al servizio di taxi, la stessa impresa risulti trasferita a persona di minore età, è consentito all' erede di farsi sostituire, fino al raggiungimento della maggiore età, da soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n° 21/92 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge in materia operante.

ART. 18 (Sostituzione temporanea alla guida)

I titolari di licenza per il servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all' art. 6 della legge n° 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

- per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici-elettivi.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto a tempo determinato. Tale atto viene stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare di licenza per il servizio di taxi, che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, presenta istanza, in carta legale, presso il competente ufficio comunale, corredata dalla copia del contratto sottoscritto dal titolare e dal sostituto, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento. E' inoltre, necessario presentare la documentazione che giustifichi l'assenza da parte del titolare della licenza.

Il Dirigente del competente settore comunale provvede al rilascio del nulla osta per la sostituzione temporanea alla guida del taxi.

Nel caso in cui il titolare di licenza di taxi si trovi costretto ad assentarsi dal servizio deve darne immediata comunicazione, con la relativa motivazione, al competente ufficio comunale.

Detta comunicazione prescinde dall' eventuale istanza di sostituzione alla guida oggetto della superiore trattazione.

ART. 19 (Collaborazione familiare)

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo di conducente di cui all'art. 6 della legge n° 21/92, conformemente a quanto previsto dall' art. 230 bis del Codice Civile.

La richiesta di collaborazione viene inoltrata dal titolare della licenza al competente ufficio comunale e deve essere corredata della documentazione attestante la posizione di collaboratore familiare, nonché il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

II Dirigente del competente settore comunale provvede al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.

La perdita del possesso di uno dei requisiti comporta la decadenza del provvedimento all'uopo emesso.

ART. 20 (Rinuncia)

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza di rinuncia al competente Ufficio Comunale, consegnando il titolo d'esercizio in originale.

ART. 21 (Comportamento del conducente in servizio)

Nell'esercizio della propria attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

1. prestare il servizio;
2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
3. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
4. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
5. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
6. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
7. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

8. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
9. segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI, la condizione di vettura libera o occupata.

Nell'esercizio dell'attività è vietato:

- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.

Restano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 22 **(Comportamento degli utenti)**

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla normale decenza;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti.

La inosservanza dei divieti sopra indicati autorizza il conducente ad interrompere il servizio.

ART. 23 **Interruzione del Trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24 **(Trasporto dei disabili)**

Durante tutte le fasi del trasporto il conducente del taxi ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo viene meno nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. La prestazione del servizio di Taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di Taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384.

ART. 25 **(Caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio)**

I mezzi adibiti al servizio di taxi devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Inoltre, debbono riportare un numero progressivo d'ordine assegnato dal Comune ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di Taxi debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

In ogni caso i mezzi adibiti al servizio di taxi devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 12 della Legge 15.01.1992 n° 21 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I *mezzi* destinati al servizio di taxi devono essere di colore bianco e dotate di almeno due sportelli per fiancata e gli stessi, nelle fiancate degli sportelli anteriori, devono portare un adesivo, incolore, con la scritta di colore nero "Taxi", il numero della licenza di colore azzurro, lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Pantelleria" di colore azzurro, mentre nel lato posteriore devono portare un adesivo recante la scritta di colore nero "Servizio pubblico", la scritta "Taxi" di colore nero, il numero della licenza di colore azzurro e lo stemma del Comune con i colori reali.

Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del competente Settore comunale può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Municipale, annualmente o tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità dei mezzi destinati al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, all'uopo diffidato, è tenuto al ripristino dei mezzi o alla loro sostituzione. In mancanza, il Dirigente adotta il provvedimento di sospensione.

Il titolare di licenza per il servizio di taxi può essere autorizzato dal Dirigente del competente Settore comunale alla sostituzione del veicolo adibito al servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso.

In tale ipotesi, sulla Licenza o Autorizzazione stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione del mezzo intervenuta.

ART. 26 **(Tassametro)**

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro che deve essere regolarmente omologato e piombato.

Il tassametro deve essere installato nella parte superiore del cruscotto, in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all'utente.

Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano e ne certificano il regolare funzionamento, da presentare, con cadenza annuale, all'ufficio Comunale.

La taratura del tassametro con riferimento alle tariffe all'uopo determinate viene verificata dal competente ufficio di Polizia Municipale, che provvede a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso lo stemma del comune.

In caso di guasto del tassametro, il titolare della licenza deve sospendere il servizio e dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale. Lo stesso, inoltre, deve provvedere alla riparazione o alla sostituzione del tassametro, ripetendo le modalità di verifica e di piombatura sopra citate.

ART.27 **(Tariffe)**

Le tariffe per il servizio taxi sono determinate dalla Giunta Municipale, sentite le associazioni di categoria, in relazione ai costi del servizio risultanti in loco e sulla base di eventuali disposizioni provinciali in materia esistenti.

Il tassista deve tenere apposita scheda tariffaria all'interno del taxi in modo visibile al passeggero. Le tariffe sono determinate a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Il corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro.

Ogni eventuale supplemento tariffario, all'uopo autorizzato, è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Il conducente del taxi ha l'obbligo di effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente. Quest'ultimo può chiedere il rilascio della ricevuta di pagamento. La Giunta Municipale procede ad eventuali adeguamenti tariffari, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo.

ART. 28
(Turni ed orari del servizio taxi)

I turni e gli orari per l'espletamento del servizio di taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco. A tal fine, devono essere sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 29
(Trasporto bagagli e animali)

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dalla Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.

Resta obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali domestici e di affezione è facoltativo.

ART. 30
(Forza Pubblica)

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in corso. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge che in materia operano.

ART. 31
(Vigilanza)

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

All' accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia appartenenti ad altri corpi, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle rimesse dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea.

Compiti di vigilanza sull' esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano anche agli Organi di Polizia Stradale individuati dal Codice della Strada.

Il Dirigente del competente Settore comunale vigila, con il proprio personale, sulla corretta osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. A tal fine, si avvale del Corpo di Polizia Municipale e degli Uffici comunali competenti.

ART. 32
(Diffida)

Il Dirigente del competente Settore comunale diffida il titolare della licenza quando lo stesso, o un suo sostituto, incorre nei seguenti casi:

- non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;

muti l'indirizzo della rimessa e della sede, senza darne la prescritta comunicazione al Comune.

Art. 33
(Sospensione della licenza)

Il Dirigente del competente Settore sospende la licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a. violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b. violazione, per tre volte nell' arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'alt. 36 del presente Regolamento;
- c. utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e. interruzione del servizio o deviazione dal percorso più breve, salvo i casi di accertata causa di forza maggiore;
- f. violazione delle norme di cui all'art. 24 del presente Regolamento che regolano il trasporto dei disabili.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del settore comunale competente, che determina il periodo di sospensione della licenza o della autorizzazione, tenuto conto della gravità dell' infrazione e dell' eventuale recidiva.

Il provvedimento di sospensione deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

Durante la sospensione, la licenza o l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

ART. 34
(Revoca della licenza)

La licenza d'esercizio è revocata dal Dirigente del settore competente nei seguenti casi, e precisamente:

- a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 33 del presente Regolamento;
- b. quando la licenza è stata ceduta in violazione alle norme contenute all'art. 13 del presente Regolamento;
- c. quando il titolare della licenza ed i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o in violazione delle leggi tributarie e sanitarie;
- d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;
- e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio dell'attività;
- h. la perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della Licenza.

Del provvedimento di revoca il Comune dovrà dare notizia all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35
(Decadenza del titolo d'esercizio)

La licenza d'esercizio viene a decadere:

- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga ai sensi del precedente art. 13;
- per formale dichiarazione di rinuncia da parte del titolare per l'interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi;
- per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 120 giorni;
- per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento. Del provvedimento di decadenza il Comune dovrà dare comunicazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36
(Sanzioni)

Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel modo seguente:

- 1) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione delle norme di cui all'alt. 33 lettere a)- b)- c) del presente Regolamento;
- 2) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per la violazione della norma di cui all'alt. 33 lettera d) del presente Regolamento;
- 3) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione della norma di cui all'alt. 33 lettera e) del presente Regolamento;
- 4) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione delle norme tariffarie;
- 5) - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 nei seguenti casi, e precisamente:
 - a. per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all' art. 3 della legge regionale n° 29/1996;
 - b. per l'esercizio dell' attività di trasporto di persone senza la licenza di cui all' art. 8 della legge n° 21/1992;
 - c. per l'esercizio dell' attività di trasporto di persone fuori dei casi di sostituzione alla guida di cui all' art. 10 della stessa legge n° 21/1992;
- 6) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per il rifiuto da parte dell' esercente il servizio di Taxi della prestazione nell' area a cui la licenza si riferisce.

Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza o autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

ART. 37
(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente Regolamento aggiornato entrerà in vigore dopo la sua approvazione e la pubblicazione all' Albo Pretorio, nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni della Legge 21/92 nonché altre in materia applicabili.

ART. 38
Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente aggiornamento del Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso e in precedenza emanate, ed in particolare quelle previste con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 23/04/2003 e n.15 del 29/05/2004.